# REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/93 DELLA COMMISSIONE

**del 2 luglio 1993**

**che fissa alcuni prezzi e importi fissati in ecu nel settore dei foraggi essiccati, ridotti in seguito ai riallineamenti monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio [4], ha fissato il prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati a partire dal 1° maggio 1993 e per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [6], a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi ridotti a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione; che è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione; che è pertanto opportuno, nel settore dei foraggi essiccati, adeguare il prezzo di obiettivo e la differenza tra l'aiuto per i foraggi disidratati e quello per i foraggi altrimenti essiccati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1288/93, ridotto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è fissato a 176,37 ECU/t.

2. La differenza tra l'aiuto per i foraggi disidratati e l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione [7], ridotta a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è fissata a 24,69 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[3] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.
[4] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.
[5] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[6] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
[7] GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.